

Rapporto

numero	data	Dipartimento
8013 R	26 ottobre 2021	TERRITORIO
Concerne		

della Commissione Costituzione e leggi sul messaggio 16 giugno 2021 concernente la modifica della Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996

INDICE

1.	INTRODUZIONE.....	1
2.	EVOLUZIONE DELLA PATENTE DI PESCA DILETTANTISTICA	2
	2.1 L'attestato SaNa	3
3.	ADEGUARE E CHIARIRE I TERMINI D'ETÀ PER I PIÙ GIOVANI	4
	3.1 Visita alla 1a elementare alle scuole di Arzo, approccio alla pesca	5
4.	CONSEGUENZE FINANZIARIE	6
	4.1 Conseguenze del Covid-19 sulla pesca e la figura del guardiapesca	6
5.	CONCLUSIONI	7

1. INTRODUZIONE

Il presente messaggio si propone di attuare una serie di modifiche per rendere al passo con i tempi l'attuale Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni (LCSP), la cui ultima revisione risale al 26 giugno 1996.

Le modifiche qui presentate nascono per prima cosa da diverse richieste da parte di pescatori per una maggiore chiarezza su alcuni aspetti puntuali della legge, ma anche su impulso della Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca (FTAP).

È importante precisare che queste modifiche di legge sono state condivise con la totalità delle parti interessate. Oltre alla FTAP, sono stati coinvolti nelle discussioni anche il Club pescatori a mosca e l'Associazione per la pesca a reti Ticino (ASSORETI-professionisti); il tutto è poi stato esaminato dalla Commissione consultiva sulla pesca.

Nella sostanza, tali modifiche vanno a riformare diversi aspetti dell'attuale LCSP per correggere imprecisioni e vuoti normativi, ma anche - a grandi linee - per aggiornare le modalità pratiche sia sul rilascio delle patenti dilettantistiche, sia per la gestione del

patentino per bambini, nella quale si coinvolgerà maggiormente l'adulto nella guida dell'approccio alla pesca da parte del minore.

Qui di seguito, si riportano - come da messaggio - le modifiche puntuali che andremo a trattare:

- inserire un'abbreviazione ufficiale nel titolo della legge;
- precisare gli ambiti di validità delle patenti di pesca dilettantistica e turistica in merito all'impiego di natanti o mezzi analoghi (art. 7 e 16);
- adeguare i termini di ricorso al diritto amministrativo vigente (art. 11 cpv. 4);
- eliminare l'obbligo di possedere e compilare il libretto di statistica per i bambini che non sono ancora in grado di pescare e scrivere in modo autonomo, imponendo loro al contempo di pescare sotto la supervisione di un accompagnatore in possesso della patente (art. 13, 13a, nuovo e 17);
- adeguare le modalità di rilascio delle patenti dilettantistiche annuali al diritto federale in materia di pesca e di protezione degli animali (art. 14 cpv. 1, art. 29);
- correggere un'imprecisione e un vuoto normativo non rilevati in occasione della precedente modifica della presente legge (art. 15 cpv.1 lett. b, e, f);
- chiarire i riferimenti dei limiti di età citati nella legge (art. 13, cpv. 4, nuovo);
- delegare al Consiglio di Stato la fissazione dell'importo della sovrattassa riscossa sulle patenti di pesca con validità annuale (art. 16 cpv. 5);
- aggiornare i limiti di competenza del Consiglio di Stato (art. 19);
- adeguare il rimando in merito al versamento della sovrattassa (art. 20);
- insistere sulla formazione di base e continua dei guardapesca e dei funzionari dell'Ufficio della caccia e della pesca (art. 22);
- correggere un errore ortografico non rilevato nelle precedenti revisioni (art. 31).

2. EVOLUZIONE DELLA PATENTE DI PESCA DILETTANTISTICA

In Ticino chi si voleva avvicinare alla pesca, aveva già l'obbligo dal 1996 - sotto i 16 anni di età - di partecipare ai corsi di introduzione locali e il corso/test SaNa era visto come qualcosa di opzionale alla "formazione", per cui non era obbligatorio.

In seguito, nel 2009, è stato inserito l'obbligo a livello nazionale di conseguire il test SaNa¹ per acquisire una patente dilettantistica che abbia una durata superiore ai trenta giorni. In pratica, oltre a dimostrare di possedere sufficienti conoscenze tecniche sulla pesca, è richiesto anche, conformemente alla legislazione sulla protezione degli animali, che si sappia come gestire adeguatamente e nel rispetto degli esseri viventi il pesce pescato. L'attestato di competenza per la pesca (SaNa) si ottiene attraverso un corso di formazione della durata di minimo sei ore, a cui segue un esame finale.

L'introduzione dell'obbligo d'ottenere l'attestato SaNa ha avuto come conseguenza pratica di proporre in Ticino, in collaborazione con la FTAP, due sanatorie, avvenute rispettivamente nel 2009 e nel 2017. In pratica, con questa sanatoria, ai pescatori che dimostravano di aver già conseguito prima del 2009 una formazione relativa alla pesca (ad esempio esperienza

¹ <https://www.formazione-pescatori.ch/>.

pluriennale comprovata da precedenti patenti o assolto un corso cantonale), quali "pescatori veterani" avevano il diritto di ottenere il certificato SaNa senza dover sostenere l'esame. Con l'ultima sanatoria (2017), coordinata dall'Ufficio della caccia e della pesca, 3'177 persone hanno potuto convertire i loro anni di patente in tesserino SaNa. La prima sanatoria (2009) era stata per contro gestita a livello federale direttamente dalla Rete di formazione per pescatori.

Oggi giorno, tutti i neofiti che si avvicinano alla pesca sono già obbligati a sostenere l'esame per l'attestato SaNa nell'ambito del corso di introduzione. Restano coloro che non hanno ancora ottenuto un certificato SaNa anche se pescatori attivi. Questa categoria potrà continuare a staccare una licenza di pesca annuale alle medesime condizioni richieste dall'attuale normativa cantonale, grazie alla norma transitoria di 3 anni. Durante questo periodo transitorio dovranno ottenere un attestato SaNa, pena la perdita del diritto di poter in seguito staccare una patente di pesca annuale in Ticino.

Le associazioni non sanno dire per certo se tutti i loro membri siano in possesso del tesserino SaNa ma, indicativamente, si ipotizza possano essere attorno alle 200-300 le persone sul territorio ticinese che non hanno ancora questo tesserino riconosciuto a livello federale e che potrebbero ottenerlo con una giornata di formazione di circa sei ore.

Lo scopo di avere un tesserino unico per tutti a livello nazionale, non è solo una questione di uniformità della materia, ma deriva soprattutto da un aspetto anche pratico come il poter pescare fuori Cantone, facilitare i controlli, ma altresì identificare il pescatore in modo univoco mediante un codice standard a livello nazionale (per l'appunto il codice SaNa riportato sul medesimo tesserino), punto cardine per la digitalizzazione dei processi inerenti la futura gestione delle licenze di pesca in Ticino.

A questo proposito si segnala che il Dipartimento del territorio, in collaborazione con il Centro sistemi informativi, sta promuovendo un progetto informatico volto a snellire le procedure di rilascio delle patenti presso le cancellerie comunali (informatizzando le fasi cartacee intermedie), a implementare la possibilità di staccare delle patenti di pesca via internet e a sviluppare un'applicazione per telefonia mobile che sostituisca il libretto cartaceo. Questa App - che idealmente vedrà la luce nei prossimi 2 o 3 anni - darà la possibilità ai pescatori che lo desiderano, di abbandonare la patente e il libretto cartaceo in favore di una soluzione digitale innovativa e affidabile. I pescatori che preferiranno invece continuare a usufruire del supporto cartaceo potranno farlo senza impedimenti o costi aggiuntivi.

2.1 L'attestato SaNa

Come esplicitato poc'anzi, nel 2009 è entrata in vigore la nuova norma al certificato SaNa deriva anche dalla revisione della legislazione in materia di protezione degli animali (2008), la quale ha introdotto vari cambiamenti nell'esercizio della pesca professionale e dilettantistica.

Chiunque voglia staccare una patente di pesca deve necessariamente dimostrare (art. 5 OLFP) di possedere delle conoscenze sufficienti in merito a pesci, gamberi, nonché nozioni adeguate sul rispetto degli animali. Tale formazione è ritenuta indispensabile proprio in virtù dei differenti aspetti contemplati nell'Ordinanza concernente la Legge federale sulla

pesca del 24 novembre 1993 (OLFP)² e nell'Ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008³. Oltre alle normative federali, è opportuno ricordare come le associazioni presenti sul territorio (si veda il capitolo 3.1 del presente rapporto) si impegnano ulteriormente ad avvicinare i più piccoli alla pesca (under 9 anni), proprio attraverso la conoscenza non solo del materiale, ma soprattutto del rispetto e della gestione dell'animale al momento della cattura.

Inizialmente spettava ai Cantoni decidere se offrire una formazione ai neopescatori e se questa fosse obbligatoria per ottenere la patente di pesca. Ne consegue che anche i contenuti di questi corsi - laddove previsti - erano molto diversificati, non avevano programmi esaustivi e altresì non veniva richiesto ai partecipanti di sostenere un esame per testare le conoscenze acquisite. L'introduzione dello standard SaNa a livello nazionale ha quindi reso obbligatoria una formazione base a tutti i neopescatori e uniformato il livello minimo richiesto e i contenuti di detti corsi, offrendo in contropartita il riconoscimento reciproco delle formazioni svolte in Cantoni diversi. Nel corso del tempo i Cantoni si sono adeguati progressivamente al nuovo standard introducendo l'obbligatorietà della formazione, uniformando i contenuti del corso, prevedendo degli esami di controllo e adottando lo standard SaNa nazionale. Di conseguenza le disparità tra i vari Cantoni si sono progressivamente risolte, giungendo nel tempo a un'armonizzazione generale.

Il Canton Ticino risulta essere l'ultimo Cantone a non essersi ancora adeguato completamente in materia legislativa riguardante il rilascio di patenti di pesca dilettantistiche annuali.

La modifica qui proposta - a seguito delle due sanatorie 2009 e 2017 - coronerebbe questo lungo percorso e porterebbe il quadro ticinese a adeguarsi definitivamente a quello federale. I dettagli di questo passaggio verranno poi esplicitati in maniera chiara e univoca - inclusa la gestione dei corsi di abilitazione secondo gli standard SaNa - nel regolamento di applicazione della LCSP.

La norma transitoria di 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge varrà un po' come "ultima chiamata" per coloro che ancora non si sono regolarizzati; garantirà loro la possibilità di recupero continuando comunque, se lo vogliono, a staccare una patente annuale. Senza un periodo transitorio, i pescatori attivi che non sono possessori di un attestato SaNa, non potrebbero più acquistare una patente di pesca annuale almeno fino al suo ottenimento.

3. ADEGUARE E CHIARIRE I TERMINI D'ETÀ PER I PIÙ GIOVANI

Dalla consultazione è emersa anche l'importanza di chiarire i riferimenti dell'età citati nella LCSP (art.13, 13a (nuovo) e 17).

L'esercizio della pesca in Ticino presuppone l'ottenimento della patente con relativo libretto di statistica (art.13 cpv. 1) in cui si trovano i propri dati personali non trasferibili a terze persone (art.17 cpv. 2).

Nella fascia d'età sotto i 14 anni, la patente viene richiesta dal genitore e i ragazzi possono esercitare la pesca in possesso del solo libretto di statistica (art.13 cpv. 2). Quest'ultimo

² https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/3384_3384_3384/it/changes.

³ <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/416/it>.

deve essere debitamente compilato conformemente a quanto previsto all'art. 8; ciò implica

attualmente che anche bambini non ancora in grado di pescare e di scrivere autonomamente sottostanno agli stessi doveri dei pescatori adulti. Inoltre, essendo la pesca un'attività che si svolge in ambienti potenzialmente pericolosi e che prevede l'impiego di ami, forbici, ecc., è ragionevole ritenere che per semplici ragioni di sicurezza la stessa non possa essere esercitata dai più giovani in modo indipendente.

Per colmare il vuoto normativo per quanto riguarda i più piccoli, quindi i bambini fino agli 8 anni d'età, visto quanto sopra esposto - in particolare per quel che riguarda la sicurezza -, il Consiglio di Stato, propone di esentarli sia dal possesso della patente (gratuita) che dal compilare il libretto di statistica personale. Potranno esercitare la pesca unicamente se accompagnati da un sorvegliante maggiorenne titolare di una patente di pesca valida che possa dedicarsi completamente a loro nello svolgere quest'attività.

Certamente anche la questione dell'accompagnamento presuppone che l'adulto sappia cosa fare e sappia mostrare al bambino come usare la strumentazione atta a questa pratica. Non è sempre così, un po' come nello sport: non tutti i genitori di bambini che si avvicinano alla pesca sono degli appassionati, per cui, normalmente, in questi casi - indicativamente un 10% - quando si rivolgono a un'associazione, quest'ultima li devia su genitori già loro aderenti che li seguono in questo percorso. In questo senso però ben 13 associazioni, così come riferito dalla FTAP, offrono corsi ad hoc che sono molto ben frequentati.

Ovviamente, causa pandemia in corso e limitazioni ancora presenti per questo settore in generale, vi è una certa difficoltà nel riunire sufficienti partecipanti a nuovi corsi per i giovanissimi, per cui membri delle associazioni presenti sul territorio vanno nelle scuole elementari per delle esposizioni a misura di bambino e per trasmettere loro la propria conoscenza sulla pesca e sul rispetto dell'animale.

3.1 Visita alla 1a elementare alle scuole di Arzo, approccio alla pesca

In data 15 ottobre 2021, la scrivente relatrice si è recata presso il fiume Gaggiolo, vicino alle cave di Arzo, con il signor Christian De Piaggi - Presidente dell'Associazione pesca La Mendrisiense - per un pomeriggio con la classe di 1^a elementare di Arzo, accompagnata dalle maestre Paola e Ilaria. A tale incontro hanno anche partecipato due guardiapesca di zona.

Questi incontri nascono principalmente dal fatto che, sempre causa Covid, resta difficile promuovere nelle sedi scolastiche pomeriggi dedicati alla scoperta della pesca. Varie associazioni hanno dunque optato per andare direttamente lungo le rive di un fiume di facile accesso, adattando anche in base all'esperienza, l'approccio per i più piccoli alla pesca, del patrimonio ittico delle nostre acque e il loro ambiente di vita.

In quest'occasione sono state mostrate fotografie di trote e gamberi di fiume - spiegando la differenza e la pericolosità del "cugino" americano - ed è stato spiegato come e in che periodo depongono le uova e perché si semina (si ripopolano i corsi dei fiumi) con i piccoli di trota cresciuti in acquacoltura. I guardiapesca si sono prestati anche a rispondere a diverse domande sugli animali, sul loro rispetto, spiegando pure in cosa consiste il loro lavoro di guardie. In seguito, divisi in tre gruppi, hanno potuto seminare - ovvero rilasciare delle piccole trote - loro stessi con l'aiuto e la supervisione del guardiapesca o del signor De

Piaggi, e si è mostrato loro anche il comportamento del pesce nel rilasciarlo in un ambiente naturale di cui prima non avevano conoscenza.

4. CONSEQUENZE FINANZIARIE

L'art.16 propone di delegare le competenze al Consiglio di Stato per quel che riguarda l'importo della sovrattassa riscossa sulle patenti di pesca.

Nell'attuale proposta di legge, vi è come prima, la tassa base che riguarda le patenti vendute e viene incassata dal Cantone: il 7% circa va ai Comuni, il 55% circa al fondo pesca e il 38% circa alla cassa cantonale (art.18).

Circa appunto le attività a sostegno della piscicoltura, recupero habitat o altro c'è il principio della sovrattassa che è pensata per le società interessate - o che va loro direttamente - o, in alternativa, può essere versata al fondo pesca. Tale sovrattassa, è importante sottolineare a scapito di fraintendimenti, è il singolo a decidere a chi destinarla. Infatti, chi arriva alla cancelleria comunale per ottenere il patentino o rinnovarlo, solitamente ha già pagato questa sovrattassa, in quanto, se la pagasse direttamente in comune, questa verrebbe destinata per default al fondo di intervento (Cantone).

Anche per la caccia vige lo stesso principio - la sovrattassa va all'associazione di turno o al fondo di intervento - con la differenza che tale principio, a differenza della pesca, è inserito nella legge e l'importo nel regolamento. Visto che caccia e pesca sono riuniti in unico ufficio, si è pensato dunque di uniformare le due leggi e, come per la caccia, di mantenere il principio della sovrattassa e far migrare l'importo dalla legge al regolamento. In questo modo, codificandolo nel regolamento, qualora le associazioni della pesca - così come quelle della caccia - volessero modificare l'importo, una volta ratificato in assemblea potrebbero dunque notificarlo al Consiglio di Stato, senza dover necessariamente passare attraverso l'iter parlamentare del Gran Consiglio.

A titolo d'esempio, per la caccia, quest'anno la Federazione dei cacciatori ha votato un aumento della sovrattassa di 10 franchi, passando da 70 a 80 franchi. Nella modifica del Regolamento sulla caccia per la stagione venatoria 2021, visto quanto sopraesposto, con il beneplacito della Commissione consultiva della caccia si è deciso di adeguarsi a tale importo proprio per non apparire più "vantaggiosi" da un lato e dall'altro per contribuire in maniera uniforme nel sostenere l'associazione di turno o il fondo d'intervento.

Per quel che riguarda i limiti di competenza del fondo pesca (art. 19), il limite di competenza del Consiglio di Stato va portato dagli attuali 200'000 franchi a 500'000 franchi in funzione della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio del 1986 (LGF). Gli attuali limiti di competenza dell'Ufficio della caccia e della pesca (10'000 franchi) e della Divisione dell'ambiente (50'000 franchi) per gli impegni spesa a carico del fondo pesca restano invariati.

4.1 Conseguenze del Covid-19 sulla pesca e la figura del guardiapesca

Nel 2020, causa pandemia da Covid-19, con le limitazioni imposte per legge - soprattutto riguardanti gli spostamenti delle persone - la pesca, essendo uno sport praticato all'aperto, ha subito un'impennata nelle richieste di patente. Il problema però si è riscontrato al

momento del lockdown. Tante cancellerie comunali si sono rifiutate di rilasciare la patente di pesca in quanto, visto le disposizioni emanate dal Consiglio di Stato tra marzo e aprile 2020, ritenevano la pesca "un'attività non prioritaria". Quello che è successo è che le persone non potendo ottenere alla propria cancelleria comunale la patente, chiedevano informazioni su come fosse possibile procurarsela.

Il segretariato dell'Ufficio della caccia e della pesca ha quindi fatto i cosiddetti "salti mortali" rilasciando direttamente una patente di pesca. Essendo però una "procedura d'emergenza" e non potendo dare accesso agli sportelli dell'Amministrazione cantonale - come da restrizioni emanate dal Consiglio di Stato - il segretariato prendeva nota telefonicamente delle generalità, inviando in seguito la patente e la fattura. Se le persone avessero potuto avere accesso alle proprie cancellerie avrebbero dovuto dimostrare, per l'ottenimento della patente, di aver già pagato la sovrattassa, ma non essendo possibile, la fattura inviata dal Cantone, comprendeva sia la tassa base che la sovrattassa, la quale finiva poi nel fondo di intervento comune con la caccia.

Il Cantone in questo periodo ha venduto diverse patenti calcolando, appunto, che la pesca sui fiumi apre sempre il 15 marzo dell'anno corrente. La rete alpina invece apre la prima domenica di giugno, mentre per i laghi è aperta tutto l'anno. I due periodi particolarmente caldi per la vendita di patenti, come si può ben evincere, è tra marzo e maggio. A titolo di confronto, nel 2018 e 2019, l'Ufficio della caccia e della pesca ha venduto direttamente patenti di pesca e incassato sovrattasse per un totale di, rispettivamente, 5'925 franchi (350 franchi di sovrattasse) e 7'403 franchi (400 franchi di sovrattasse). Nel 2020 questo incasso ha raggiunto 46'035 franchi (5'125 franchi di sovrattasse).

Ritornando sulla questione finanziaria. Normalmente, ogni anno il Cantone incassa più o meno 380 sovrattasse su 4'000 e più patenti. Più o meno si può dire che attorno al 10% dei pescatori paga la sovrattassa al Cantone - che con l'attuale (!) sovrattassa di 50 franchi arriva a incamerare circa 20'000 franchi a favore del fondo pesca - e il 90% circa alle società. Durante il 2020 però, il Cantone, proprio per i motivi sopraesposti legati alle disposizioni Covid, ha incamerato circa 10'000 franchi (arrivando a quota 30'000 franchi), in quanto ottenere patenti nuove o rinnovi non era possibile.

Visto il contenuto incremento ed essendo comunque risorse destinate alle attività di ripopolamento delle acque pubbliche e di studio/promozione del patrimonio ittico, non si è resa necessaria una redistribuzione.

5. CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopraesposto, la Commissione Costituzione e leggi invita il Parlamento ad accogliere il Disegno di modifica della Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996 annesso al messaggio governativo.

Per la Commissione Costituzione e leggi:

Lara Filippini, relatrice

Aldi - Buzzini - Censi - Corti - Gendotti -

Ghisolfi - Käppeli - Lepori C. - Lepori D.-

Passardi - Ris - Stephani - Terraneo - Viscardi